

# Il fondo decentrato supera il tetto dell'accessorio 2016

## PERSONALE

**Basta un organico più alto rispetto al 2018. Le riduzioni non tagliano le risorse**

### Arturo Bianco

Il fondo per la contrattazione decentrata del 2020 può essere incrementato, anche oltre il tetto delle risorse per il salario accessorio dell'anno 2016, dai Comuni che registrano nel corso dell'anno l'aumento del personale in servizio rispetto a quello presente al 31 dicembre 2018, mentre non si deve dare corso a nessuna riduzione in caso di loro diminuzione.

Questa possibilità può essere utilizzata dallo scorso 20 aprile. La decorrenza infrannuale, per il 2020 e, a regime, il legame che viene stabilito tra la consistenza del fondo e la modifica del numero dei dipendenti in servizio introducono un elemento di rilevante complicazione nella determinazione delle risorse destinate al salario accessorio. L'incremento non è automatico e può concretizzarsi solamente utilizzando le condizioni previste dal contratto nazionale.

Sono queste le principali indicazioni che si ricavano dal decreto con cui il ministro per la Pubblica amministrazione ha dato attuazione per i Comuni all'articolo 33 del Dl 34/2019. Si resta invece in attesa dell'analogo provvedimento per le Città metropolitane e per le Province, mentre è che il testo varato per i Comuni ripropone le indicazioni già fornite per le regioni con decorrenza dallo scorso 1° gennaio.

Il decreto offre una lettura "creativa" del dettato legislativo, visto che viene espressamente esclusa la riduzione del fondo in caso di calo del numero dei dipendenti in servizio rispetto al personale presente alla data del 31 dicembre 2018. Nel caso di aumento del numero dei dipendenti, sia se già realizzato sia nel caso in cui sia il risultato dell'incremento delle capacità assunzionali disposto per gli enti virtuosi, è consentito l'aumento del fondo in mi-

sura proporzionale, cioè in modo da garantire il trattamento medio accessorio in godimento da parte del personale nel 2018. Questo incremento non opera automaticamente: sono le amministrazioni a doverlo tradurre in pratica, utilizzando le disposizioni contrattuali.

Queste consentono un incremento della parte stabile del fondo in primo luogo con la Ria e gli assegni ad personam dei dipendenti cessati nell'anno precedente. Inoltre, l'aumento è previsto nel caso di incremento delle dotazioni organiche: se l'aumento del personale in servizio ha un carattere permanente e strutturale, si può dare corso all'applicazione di questa regola. Se invece l'incremento dei dipendenti in servizio è privo di questi requisiti, l'aumento del fondo può essere disposto solamente sulla parte variabile attraverso l'inserimento, ove già non realizzato, dell'1,2% del monte salari 1997 e attraverso le risorse aggiuntive connesse alla realizzazione degli obiettivi, anche di mantenimento.

Il meccanismo scelto dal legislatore per determinare l'aumento è costituito dall'invarianza del salario accessorio in godimento nel 2018. Il che supera le vecchie diatribe sul calcolo del personale in servizio sulla base della media aritmetica dell'anno o delle risorse effettivamente erogate. Dovendo garantire questa invarianza, il legislatore ha chiaramente messo da parte il riferimento alla media del personale in servizio.

Questo però vuol dire che occorre calcolare in ogni anno il personale effettivamente in servizio per numero di mesi, determinando quindi la possibilità di sua variazione nel corso degli anni. Per il 2020 occorre considerare, ulteriore elemento di complicazione, che per quasi i primi quattro mesi le nuove regole non si applicano.

Mancano chiarimenti, che sono quanto mai urgenti, per il calcolo dell'incidenza delle risorse destinate alle posizioni organizzative, per l'inclusione o meno dei dipendenti a tempo determinato e per definire se lo stesso meccanismo deve essere utilizzato anche per i dirigenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

